

BVGer C-4497/2013 vom 2. Februar 2015

Bundesverwaltungsgericht, 2015-02-02, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_C-4497_2013

FR: TAF C-4497/2013 du 2 février 2015

IT: TAF C-4497/2013 del 2 febbraio 2015

Regeste

Rendite

Erwägungen

E. 1.1

Il Tribunale amministrativo federale (TAF) esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 con rinvii).

E. 1.2

Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 85bis cpv. 1 LAVS (RS 831.10), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dalla Cassa svizzera di compensazione (CSC).

E. 1.3

In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, per rimando dell'art. 37 LTAF, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che la LAVS non deroghi alla LPGA.

E. 1.4

Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso - interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) - è ammissibile.

E. 2

Oggetto del contendere è l'ammontare della rendita di vecchiaia erogata ad A. _____ e alla moglie. Il ricorrente non contesta né la durata contributiva né il calcolo della prestazione erogatagli dalla CSC, bensì chiede, richiamandosi all'ALC (RS 0.142.112.681), che venga ammesso in suo favore un importo minimo legale, fondato sulla legislazione italiana, segnatamente che venga riconosciuta "l'integrazione al minimo vitale della prestazione di vecchiaia", in quanto i coniugi presentano da anni un'incapacità di guadagno (doc. TAF 1 e 6).

E. 3.1

Giusta l'art. 21 cpv. 1 LAVS, hanno diritto ad una rendita di vecchiaia gli uomini che hanno compiuto i 65 anni e le donne che hanno compiuto i 64 anni. Secondo l'art. 29 cpv. 1 LAVS,

possono pretendere una rendita ordinaria di vecchiaia tutti gli aventi diritto ai quali possono essere computati almeno un anno intero di reddito, di accrediti per compiti educativi o assistenziali. Si ha un anno intero di contribuzione quando una persona è stata assicurata secondo gli articoli 1a o 2 LAVS durante più di undici mesi in totale e se, durante detto periodo, essa ha versato il contributo minimo o se presenta periodi di contribuzione secondo l'articolo 29ter capoverso 2 lettere b e c LAVS (art. 50 OAVS).

E. 3.2

L'art. 29 cpv. 2 LAVS precisa che le rendite ordinarie sono assegnate in forma di rendite complete agli assicurati che hanno un periodo di contributo completo e di rendite parziali agli assicurati che hanno un periodo di contributo incompleto. Il periodo di contributo è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art. 29ter cpv. 1 LAVS). Secondo l'art. 29bis cpv. 1 LAVS il calcolo della rendita è determinato in particolare dagli anni di contribuzione, dai redditi dell'attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d'assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l'avente diritto ha compiuto i 20 anni e il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'evento assicurato. Quando la durata di contribuzione è incompleta ai sensi dell'art. 29ter LAVS, i periodi di contribuzione compiuti prima del 1° gennaio che segue il compimento dei venti anni, sono computati ai fini di colmare successive lacune contributive (art. 52b OAVS). Al riguardo le direttive dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali precisano che, quando la durata di contribuzione di un assicurato è incompleta, i periodi di contribuzione compiuti dopo il 1° gennaio dell'anno che segue il compimento dei 17 anni sono computati ai fini di colmare le lacune (cfr. Directives concernant les rentes (DR) de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale, in vigore dal 1° gennaio 2003, stato al 1° gennaio 2014, no. 5034).

E. 3.3

Giusta l'art. 51bis OAVS l'Ufficio federale stabilisce ogni anno i fattori di rivalutazione dell'ammontare dei redditi dell'attività lucrativa secondo l'articolo 30 capoverso 1 LAVS (cpv. 1). Le direttive summenzionate precisano che la somma dei redditi è moltiplicata per un fattore di rivalutazione determinato in funzione dell'anno civile in cui la prima iscrizione determinante è stata effettuata sul conto individuale (no. 5301). In caso di durata contributiva completa, la prima iscrizione determinante nel conto individuale coincide con l'anno che segue quello del compimento dei 20 anni. Ciò vale anche quando l'anno in questione presenta una lacuna contributiva, che è stata completata per mezzo degli anni di gioventù (no. 5302 delle medesime direttive). Secondo la cifra no. 5305 delle direttive citate se il periodo di contribuzione è incompleto, il fattore di rivalutazione si riferirà all'anno civile in cui è stata registrata la prima iscrizione sul conto individuale, a condizione che l'anno in questione si situi tra quello che segue il compimento dei 20 anni e quello durante il quale nasce il diritto alla rendita (eccezione cfr. no. 5034).

E. 4

Questo Tribunale rileva che il ricorrente non ha contestato gli elementi (periodo contributivo, reddito annuo medio determinante, scala delle rendite) considerati dall'autorità inferiore ai fini del calcolo della rendita di vecchiaia, motivo per cui questa Corte non ha motivo, sulla base delle risultanze processuali, di scostarvisi d'ufficio.

E. 4.1

A titolo abbondanziale va evidenziato che, contrariamente a quanto previsto nelle proprie direttive, segnatamente al no. 5305 citato al consid. 3.3, l'amministrazione ha applicato il fattore di rivalutazione relativo al 1964, che configura un anno di gioventù, utilizzato per colmare lacune del periodo contributivo (il riporto degli anni di gioventù è possibile anche quando non vi è stata alcuna iscrizione posteriore all'anno in cui l'assicurato ha compiuto i 20 anni [cfr. sentenza del TAF C-2945/2009 del 7 novembre 2011 consid. 4.3 e 5.1), e non l'anno che segue il compimento del ventesimo anno di età, e meglio il 1967 (cfr. le Directives concernant les rentes (DR) de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale, in vigore dal 1° gennaio 2003, stato al 1° gennaio 2014, no. 5301, 5302, 5305 e sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni H 49/05 del 1° dicembre 2005 consid. 2.4). La conformità alla legge di tale prassi è finora stata lasciata aperta dal TF (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni H 49/05 consid. 2.3 e 2.4 e sentenza del TAF C-4924/2008 del 27 aprile 2009 consid. 3) e non va risolta neppure in questa sede, ritenuto che la questione è irrilevante ai fini dell'esito della presente procedura.

E. 4.2

Secondo gli estratti del conto individuale dell'interessato i redditi derivanti da un'attività lucrativa conseguiti dal ricorrente negli anni dal 1964 al 1965 ammontano a fr. 5'850.- (fr. 4'175.- + fr. 1'675.-; doc. 7 e 17). Quest'importo deve essere rivalutato in funzione dell'indice delle rendite. La prima iscrizione determinante nel conto individuale, posteriore all'anno del compimento dei 20 anni, sarebbe avvenuta nel 1967, mentre la prima iscrizione effettiva risale all'anno 1964 (cfr. doc. 7 e 17). Il fattore di rivalutazione è quindi pari a 1.319 nel 1967 e a 1.385 nel 1964 (Tabelle delle rendite 2013 pag. 15). L'utilizzo del fattore di rivalutazione del 1967 - piuttosto che quello del 1964 (relativo agli anni di gioventù), ritenuto dall'autorità di prime cure e più favorevole al ricorrente - non ha tuttavia alcuna influenza sull'ammontare della rendita svizzera di vecchiaia, in quanto l'importo ottenuto è, in entrambi i casi, inferiore all'importo minimo del reddito annuo medio determinante indicato nelle tabelle secondo la scala delle rendite 1, ossia fr. 13'920.- (Tabelle delle rendite 2011 pag. 104) e fr. 14'040.- (Tabelle delle rendite 2013 pag. 104). In ambedue le ipotesi il ricorrente ha pertanto diritto a una rendita di vecchiaia di un importo mensile di fr. 26.-, e di una rendita completiva per coniuge di fr. 8.-, dal 1° agosto 2011, e di un importo di fr. 27.-, rispettivamente per la moglie di fr. 8.-, dal 1° gennaio 2013, come calcolato dall'autorità inferiore (v. doc. 17 e 20). L'importo della rendita secondo le norme del diritto svizzero va pertanto confermato.

E. 5.1

Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea, per cui è applicabile, di principio, l'ALC (RS 0.142.112.681), entrato in vigore il 1° giugno 2002.

E. 5.2

L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Decisione 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella sua nuova versione esso prevede in particolare che le parti contraenti applicano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, comprese eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1) ed assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione europea (art. 1 ch. 2).

E. 5.3

Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in particolare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831) relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, con le relative modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel regolamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure quando si tratta di casi verificatisi in passato. Gli atti giuridici elencati nella sezione B dell'allegato II rappresentano diverse decisioni della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, mentre quelli esposti nella sezione C corrispondono a due raccomandazioni della stessa commissione.

E. 5.4.1

Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo.

E. 5.4.2

Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto diversamente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato.

E. 5.4.3

Secondo la giurisprudenza nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II, che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura, come pure l'esame delle condizioni per l'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia, sono disciplinate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4). Ciò vale anche nel caso in cui la persona interessata era assicurata in più Stati (DTF 131 V 371 consid. 5 e 6). Le disposizioni comunitarie implicano infatti un sistema di rendite parziali erogate dalla Svizzera, da un lato, e da uno Stato dell'Unione europea, dall'altro (DTF 130 V 247 consid. 4.2; MICHEL VALTERIO, *Droit de l'assurance-vieillesse et survivants et de l'assurance-invalidité*, 2011, N 903, pag. 263). Nel calcolo della rendita svizzera non vanno pertanto computati i periodi di assicurazione compiuti in un altro Stato contraente, vi è tuttavia il diritto ad una rendita estera parziale (DTF 130 V 51 consid. 4 e 5; MURER/STAUFFER, *Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Alters- und Hinterlassenenversicherung*, 2012, ad art. 29, N 2, pag. 249). Il calcolo autonomo della rendita ha in particolare potuto essere mantenuto, in quanto la Svizzera non viola il principio di diritto europeo secondo cui un contributo calcolato secondo le

disposizioni nazionali non può essere inferiore al contributo che si ricava dalla somma dei periodi assicurativi e dal metodo pro rata (cfr. DTF 133 V 329 consid. 4.4; 130 V 51 consid. 5.4). Ne consegue che, sia in applicazione del Regolamento (CE) n. 1408/71, che in virtù del Regolamento in vigore dal 1° aprile 2012 (n. 883/2004) la Svizzera è autorizzata, di principio, a calcolare autonomamente le rendite AVS (DTF 133 V 329 consid. 4.4; 131 V 371; 131 V 390).

E. 5.4.4

Va inoltre aggiunto che l'ALC e i relativi regolamenti non prevedono né una garanzia dei diritti acquisiti in caso di sostituzione della rendita di invalidità con una rendita di vecchiaia (DTF 131 V 371 consid. 7) né il versamento di un complemento, da parte del regime di sicurezza sociale, che versava la rendita di invalidità, nel caso in cui complessivamente le prestazioni a cui l'assicurato ha diritto da parte di ciascun regime di assicurazione per la vecchiaia, è inferiore all'ammontare della pensione o della rendita di invalidità versata in precedenza (DTF 133 V 329 consid. 4.5; sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni H 281/03 del 27 febbraio 2004 consid. 5; MICHEL VALTERIO, op. cit., N 904, pag. 263).

E. 5.4.5

In DTF 133 V 329 (consid. 6-8) il Tribunale federale (TF) ha tuttavia statuito che l'art. 20 ALC non preclude ad un assicurato (in quel caso cittadino francese domiciliato in Svizzera) la possibilità di beneficiare, in applicazione della giurisprudenza sviluppata dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, di una disposizione più favorevole contenuta in una convenzione bilaterale di sicurezza sociale (in concreto quella franco-svizzera) qualora abbia esercitato il suo diritto di libera circolazione prima dell'entrata in vigore dell'ALC. Nel caso concreto la persona interessata ha pertanto potuto beneficiare del diritto al pagamento di un complemento differenziale in seguito alla sostituzione di una rendita svizzera d'invalidità (calcolata in base ai periodi assicurativi di entrambi gli Stati toccati) con due rendite di vecchiaia di importo inferiore, versate l'una dalla Svizzera e l'altra dalla Francia.

E. 6

Alla luce della giurisprudenza federale menzionata la richiesta del ricorrente, tendente al riconoscimento dell'integrazione al minimo vitale della prestazione di vecchiaia, come sarebbe previsto dall'ordinamento previdenziale italiano, segnatamente il versamento di un complemento alla rendita di vecchiaia, non può essere accolta. Ne consegue che correttamente la Cassa convenuta ha calcolato l'ammontare della rendita di vecchiaia dell'insorgente in base alle disposizioni del diritto svizzero, tenendo conto quindi dei soli periodi assicurativi svizzeri. In proposito va in primo luogo rilevato che A._____ non beneficiava di una rendita di invalidità del diritto svizzero (il diritto alla rendita è stato rifiutato nel 1993 per la seconda volta [cfr. doc. 15]), di conseguenza non poteva pretendere una sostituzione della rendita di invalidità con una rendita di vecchiaia. Se tuttavia ciò fosse stato il caso, l'esito della procedura non sarebbe mutato, in quanto neppure in questa ipotesi egli avrebbe avuto diritto ad una rendita fondata su due periodi assicurativi, non essendovi, come detto, alcun diritto acquisito in tal senso, né il diritto ad un complemento. Infine non risulta che la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana relativa alla sicurezza sociale conclusa il 14 dicembre 1962 (RS 0.831.109.454.2) preveda una disposizione analoga a quella conclusa con la Francia, secondo cui vi è il diritto ad un complemento in caso di sostituzione della rendita di invalidità con due rendite di vecchiaia,

se ne risulta un pregiudizio per l'interessato. Del resto anche se così fosse nel caso di specie, la richiesta andrebbe in ogni caso respinta. Da un lato il ricorrente, residente in Italia, non percepisce una rendita di invalidità del diritto svizzero e pertanto non può porla a confronto, per quanto riguarda l'importo, con la rendita di vecchiaia. Dall'altro l'interessato non ha esercitato il suo diritto alla libera circolazione prima dell'entrata in vigore dell'ALC. In simili condizioni la richiesta di complemento integrativo va respinta, in quanto infondata.

E. 7

In conclusione alla luce dei suesposti considerandi il ricorso, in quanto infondato, va integralmente respinto.

E. 8.1

Non si prelevano spese processuali (art. 85bis cpv. 2 LAVS).

E. 8.2

Al ricorrente, soccombente, non spetta alcuna indennità per spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF [RS 173.320.2] a contrario). Peraltro, le autorità federali, quand'anche vincenti, non hanno di principio diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili nel caso concreto (v., fra l'altro, DTF 127 V 205). (dispositivo alla pagina seguente)

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.